

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 27 dicembre 2024, n. 875

[ID VIP 13041] - Parco agrivoltaico della potenza di 151,61 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: BIO3 PV HYDROGEN S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 176312 del 30.09.2024, acquisita in pari data al prot. n. 472507 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 474028 del 01.10.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 509778 del 18.10.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha formulato le osservazioni ivi indicate oltre ad istanza di integrazione documentale;
- nota prot. n. 498360 del 14.10.2024, con la quale la Provincia di Brindisi ha formulato istanza di integrazione documentale;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13041, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- debba altresì essere rimesso alla competente Autorità ministeriale l'apprezzamento delle istanze di integrazione documentale di cui al paragrafo precedente;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico della potenza di 151,61 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "BIO3 PV HYDROGEN" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 13041.pdf - 2831218a7358a3e7c9919bdbdc0a5963a79d9d9adea2538d44b13032cb9fe137

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 13041

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 151,61 MW
Ubicazione: Comuni di Brindisi (BR).
Proponente: BIO3 PV HYDROGEN S.R.L.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 151,61 MW del tipo installato a terra e non integrato, composto da n. 214.992 moduli fotovoltaici bifacciali di potenza pari a 715 Wp in silicio cristallino montati su apposite strutture metalliche ad inseguimento con asse nord-sud, e dalle relative opere edili ed elettromeccaniche interne ed esterne all'area di impianto, comprensive della connessione alla RTN, consistente in circa 13 Km di elettrodotto AT (150 kV) interrato per il collegamento della sottostazione utente alla futura Stazione Elettrica Terna 138/150 kV. L'impianto sarà allacciato alla rete di trasmissione nazionale (RTN) tramite collegamento in antenna 150 kV a nuova Stazione Elettrica (SE) 380/150 kV inserita in doppio entra-esce a due delle linee 380 kV "Brindisi Sud-Brindisi Sud CE". L'energia prodotta verrà immessa in rete al netto dei consumi per l'alimentazione dei servizi ausiliari necessari al corretto funzionamento ed esercizio dell'impianto stesso.

L'area d'intervento ricade nel territorio del Comune di Brindisi a sud-est del territorio amministrativo della città, in zona periferica, distante circa 5 km del centro abitato in un'area definita agricola con morfologia prevalentemente pianeggiante, a circa 7 m s.l.m., è facilmente accessibile dalla strada provinciale SP88 e da strade interpoderali del comune di Brindisi. La superficie totale dell'area interessata dal progetto ricade sui fogli 87-117-118-119 del catasto territoriale del comune di Brindisi ed investe una superficie totale di **240 ha** circa e che attualmente risultano per la maggior parte destinate alla coltivazione di carciofi, seminativi ed in minima parte incolti, mentre la superficie propriamente destinata alla sede di impianto e recintata è pari a **218,99 ha**, l'impianto sarà sviluppato in n. 12 "aree" in virtù della presenza dei vincoli esistenti e dell'acquisizione delle aree necessarie. I 12 lotti di impianto saranno coltivati a tutto campo, l'attività agricola si svilupperà sia lungo il perimetro esterno all'impianto che all'interno tra le file dell'impianto agrivoltaico e con le fasce di impollinazione sotto ai tracker e lungo il bordo interconnesso tra la viabilità interna e la recinzione.

Le aree interessate sono tutte ricadenti al catasto terreni del comune Brindisi, come di seguito riportate in Fogli e particelle, anche se non del tutto utilizzate:

- Foglio n. 87 particelle n (20): 11-14-17-18-19-20-21-22-101-102-129-186-251-258-259-260-261-262-263-348;
- Foglio n. 117 particelle n (12): 204-11-18-19-20-73-75-125-12-16-17-126;
- Foglio n. 118, particelle n (1): 13;
- Foglio n. 119 particelle n (12): 7-44-2-5-11-1-6-15-38-40-12-13.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Fig. 1 – inquadramento layout impianto cartografico su carta CTR




Fig. 2 – inquadramento layout impianto su ortofoto



Verifiche ai sensi del RR 24/2010

Dall'analisi della cartografia delle **aree non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 (<http://www.sit.puglia.it>), Fig. 3, emerge che:

Fig. 3 - layout di progetto rispetto alle aree non idonee classificate da R.R. 24 del 2010



- L'impianto agrivoltaico, la sottostazione elettrica SSE e parte del cavidotto ricadono per intero all'interno del Parco Naturale Regionale **Salina di Punta della Contessa** (codice EUAP: 0580). Si segnala che il Parco Regionale naturale di **Salina di Punta della Contessa** è comprensivo altresì della zona ZSC /ZPS denominata "**Stagni e Salina di Punta della Contessa**", appartenente a Natura 2000 e identificata come **IT 9140003**. Inoltre il Comune di Brindisi ha previsto, tra i propri strumenti urbanistico territoriali di tutela e vincolo, un Piano di Individuazione di aree NON idonee all'installazione di impianti da fonte rinnovabile, in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 24 del 30/12/2010, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 31/01/2012, sulle quali l'area di progetto ricade interamente.

Si può affermare in istruttoria che le aree interessate dall'impianto ai sensi del Regolamento regionale 24/2010 **ricadono** in **aree non idonee**.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area di impianto recintata, costituita, rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D.Lgs. 199/2021 si pone come segue:

- lett. a) L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti della stessa fonte e **non** trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b) L'area di progetto **ricade** in siti oggetto di bonifica;
- lett. c) L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis) L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;
- lett. c-bis 1) L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c-ter 1) **ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere, Fig. 4:

Fig. 4 - Perimetrazione del SIN di Brindisi - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – 10/01/2000
(<https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin-6>)



- lett. c-ter 2) **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- lett. c-ter 3) **non** risulta **essere** adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
- lett. c-quater) In riferimento alla **lett. c quater** l'impianto fotovoltaico in esame si pone come segue:


Fig. 5 - Mappatura delle Aree Idonee D.L. 199/2021 e s.m.i – (aree tutelate D.Lgs. 42/2004)



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.



L'intera area contrattualizzata comprensiva della parte recintata dell'impianto, come anche la sottostazione SSE, **ricade** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (Aree tutelate per legge, lett.f): i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi) del Codice:

- Parco Naturale Regionale **Salina di Punta della Contessa** (codice EUAP: **0580**)

Si segnala, inoltre, che il *Parco Regionale naturale di Salina di Punta della Contessa* è comprensivo altresì della zona ZSC /ZPS denominata "**Stagni e Salina di Punta della Contessa**", appartenente a Natura 2000 e identificata come **IT 9140003**. In merito a questa presenza l'impianto, come anche la SSE, **ricadono** nella fascia di rispetto dei 100 metri della ZSC/ZPS.



Inoltre si segnala che l'area pannellata insiste ed **interferisce direttamente** con il Sito di interesse storico culturale (art. 10 – seconda parte del Codice) "**Masseria Villanova**" – segnalazione architettonica.

Mentre le aree di progetto **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Quindi, a parere dello scrivente, con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il progetto **non ricade** in *aree idonee*.

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, ai sensi dell'**art. 16.1** che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

16.1

- a) **non è comprovata** l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000).
- b) **non è prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili, trasformazione scarti vegetali in biogas;
- c) il progetto **non prevede** il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio;
- d) è **previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **non si evince** integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non risulta presente** negli elaborati progettuali una relazione verso il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

In merito al punto **16.4 del D.M. 10-9-2010**:

16.4:

La verifica istruttoria evidenzia che per tutte le particelle catastali oggetto di studio, pur ricadendo all'interno delle zone D.O.P. - D.O.C. e I.G.P. non sono state rilevate colture arboree e coltivazioni di pregio da segnalare.

Inserimento sul Territorio

Lo stesso proponente dichiara che l'impianto occupa una elevata porzione del "**Parco Regionale di Salina di Punta della Contessa**" che è parte integrante del Sito di Interesse Nazionale (SIN) per la bonifica delle matrici ambientali; il SIN di Brindisi è stato istituito con D.M. Ambiente del 10/01/2000 che, oltre a contenere tutta la zona industriale a nord e la centrale termoelettrica a carbone di Cerano, posta a Sud dell'area d'imposta, contiene anche tutta l'area agricola interclusa. Le ragioni per le quali il Ministero ha perimetrato le aree agricole intercluse fra i due poli industriali, come aree di interesse nazionale per la bonifica, sono da ricercare nel fatto che queste sono state per decenni sottoposte al full-out di contaminanti rivenienti dai due poli ed immessi in atmosfera.

A ciò si aggiunge la presenza del "nastro trasportatore del carbone" che, per decenni è risultato anche scoperto ed ha trasportato il carbone, per alimentare la centrale termoelettrica ENEL di Cerano, da Costa Morena, nel porto di Brindisi, alla centrale termoelettrica di Cerano a Sud e dopo un percorso di circa 12 km, come si evince dalla Fig. 6.


La caratterizzazione chimica ha interessato terreni agricoli definiti come ad "alta", "media" e "bassa" criticità; definizioni che, a prescindere dal full-out impiantistico è funzione della distanza dei terreni agricoli dal "nastro trasportatore". Ovviamente i terreni ad "alta" criticità sono quelli posti in prossimità del nastro per un'estensione di 150 m. dall'asse. I due Piani di caratterizzazione effettuati con fondi pubblici dall'Università di Lecce e da Invitalia, hanno evidenziato una diffusa contaminazione delle varie matrici, in funzione anche della richiamata distanza dall'asse attrezzato del carbone, Fig. 6:



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.



AGRIVOLTAICO: Verifica ai sensi delle *Linee Guida* in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

$S_{tot} = 218,99$ ha circa recintati = 2.189.990,00 mq (dichiarati)

Superficie pannellata: 212.044 (moduli) x 3,10 mq (area moduli) = 667.840,83 mq;

Viabilità interna: 130.860,00 mq (computo metrico e relazione terre e rocce da scavo)

fascia impollinazione per una superficie di 284.139,00 mq (piano culturale)

Requisito A): se l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico":

- **A.1):** $S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$

$S_{tot} = 2.189.990,00$ mq (recintata)

$S_{agricola} = 2.189.990,00$ mq (S_{tot}) - 667.840,83 mq (pannelli) - 130.860,00 mq (viabilità interna) - 284.139,00mq (fascia mitigazione) = 1.107.150,00 mq

$S_{agricola}/S_{tot} = 1.107.150,00$ mq / 2.189.990,00 mq = 0,50555 = 50,55 % < 70% (**non verificato**)

- **A.2):** $LAOR \leq 40\%$

667.840,83 mq (pannelli) / 2.189.990,00 mq (S_{tot}) = 0,304952 = 30,49 % < 40% (**verificato**)

I due parametri **A.1)** e **A.2)** **non** sono verificati contemporaneamente, quindi l'Impianto **non** può essere definito "Agrivoltaico".

Requisito B): se il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli:

Il progetto culturale integrato prevede genericamente di proseguire nello stesso indirizzo produttivo, in particolare tra le file prevede oltre alla coltivazione del grano duro di introdurre colture da rinnovo come il carciofo, rucola, spinacio, ecc., mentre sotto i tracker specie mellifere. La redditività agricola in particolare valorizza la produzione di miele. L'Agronomo nella propria relazione tecnica del "Piano culturale" entra nel merito dell'utilizzo dei terreni avanzando l'ipotesi di effettuare la "coltivazione conservativa" con la tecnica della "minimum tillage" e, quando possibile, la "no-tillage". Praticamente una pratica conservativa di non coltivazione. Lo scrivente ritiene poco coerente tale attività con la definizione di impianto Agrivoltaico, in particolare con l'impegno imponente di una superficie di ben 240 ettari circa.

La produzione energetica **non** è sinergica con quella di agricoltura in nessuno degli aspetti del ciclo produttivo agricolo, inoltre si dichiara che l'energia prodotta verrà immessa in rete.

Non si evince fra gli Allegati progettuali del proponente il possesso dei requisiti di cui alla Parte III delle *Linee Guida* approvate a giugno 2022 al punto 3.2, *Soggetto A* (Impresa Agricola) e *Soggetto B*



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

(Associazione Temporanea di Impresa). E' presente fra gli allegati una manifestazione di interesse di una azienda agricola terza per tale tipo di coltivazione a conto terzi.

Requisito C): l'impianto fotovoltaico adotta soluzioni integrate con moduli elevati da terra:


Il progetto rientra nel **tipo 1)** delle *Linee Guida* in cui l'altezza dei moduli da terra è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici anche se in forma parziale. Tuttavia **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto, per il tipo di coltura proposto, non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

Verifica effetti cumulativi su suolo: D.D. Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012.

La tesi del proponente a riguardo del Calcolo dell'IPC non è coerente, egli dichiara: "*Il calcolo dell'IPC va calcolato fra gli impianti realizzati ed autorizzati in DIA e la superficie realmente occupata dell'impianto agrivoltaico proposto*".

Mentre la situazione di presenze FER nel territorio è come riportata dalla Fig. 7

Fig. 7 – impianti FER nel territorio



Dalla Figura si evince che nell'area contermini:

- Gli impianti fotovoltaici realizzati sono nel numero di **12** per un totale di superficie occupata pari a: **557.815 mq**;
- Gli impianti fotovoltaici per i quali è stata presentata richiesta autorizzativa, attivando la procedura di V.I.A è nel numero di **4** e per un totale di superficie occupata pari a: **3.708.576 mq**;
- Il totale delle superfici impegnate per tutti gli impianti, sia realizzati che in fase autorizzativa è pari a: **4.266.391 mq**.

Quindi certamente il Criterio A): IPC = **non verificato**

Anche il **Criterio B non** risulta rispettato, è sfavorevole per la vicinanza alle aree progettuali di pale eoliche esistenti (entro i 2 km di raggio).

CONCLUSIONI

L'area **ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, in contraddittorio con quanto affermato dal proponente che la normativa nazionale (D.L. 199/2021) e regionale



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

(L.R. n. 51/2021) concedono la possibilità di realizzare impianti “agrivoltaici” in aree definite come Siti di Interesse Nazionale (SIN), in particolare la L.R. 51/2021 all’art. 37, in quanto, come dimostrato in istruttoria, l’impianto in oggetto di valutazione NON può essere definito Agrivoltaico.

Pur ricadendo all’interno della perimetrazione dell’area SIN di Brindisi, sito soggetto a bonifica, l’area di progetto **non ricade** nelle aree **c-quater** di cui al comma 8 dell’art. 20 del D.L. 199/2021 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e **aree idonee** per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, in quanto interferisce per intero e direttamente **ricadendo** nella perimetrazione di aree di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice e aree di cui all’art. 142 (Aree tutelate per legge).

L’impianto fotovoltaico in oggetto **non** può essere definito “Agrivoltaico” (requisito **A** *Linee guida*) in quanto i due parametri **A.1) e A.2) non** sono verificati contestualmente.

Il proponente pur dichiarando la continuità dell’attività agricola sul terreno oggetto dell’intervento (requisito **B**) con cambio di indirizzo produttivo, per la sua natura ed imponente e significativa estensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, non corrisponde appieno ai criteri di integrazione riportati nelle *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici del MiTE-Dipartimento Energia*, pubblicate a giugno 2022. L’impianto in oggetto è definibile a tutti gli effetti solo un impianto fotovoltaico.

La produzione energetica **non** è sinergica con quella di agricoltura in nessuno degli aspetti del ciclo produttivo agricolo. Non si evince fra gli Allegati progettuali del proponente il possesso dei requisiti di cui alla Parte III delle *Linee Guida* approvate a giugno 2022 al punto 3.2, *Soggetto A* (Impresa Agricola) e *Soggetto B* (Associazione Temporanea di Impresa).

Il progetto rientra nel **tipo 1)** delle *Linee Guida* in cui l’altezza dei moduli da terra è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici anche se in forma parziale. Tuttavia **non** è identificabile come impianto agrivoltaico avanzato in quanto, per il tipo di coltura proposto, non comporta alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessato.

In merito ai terreni agricoli in oggetto coinvolti come sede dell’impianto, **non** si evince nelle superfici interessate dal progetto una produzione attuale di prodotti DOP, DOC, IGP. L’insediamento e l’esercizio dell’impianto **non** compromette e **non** interferisce negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

In merito alla D.D. Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014 n.162 “D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012:

Criterio A): IPC = **non verificato**;

Criterio B): **non verificato**.